

LINEE GUIDA CNUDD

Approvate dall'Assemblea CNUDD in data 25 settembre 2024

Indice

<i>Legenda degli Acronimi</i>	3
1. Premessa	4
2. Principi ispiratori	6
2.1 Una Università accessibile e inclusiva	7
2.2 Indicazioni per una didattica inclusiva	8
3. Soggetti e ruoli	8
3.1 Delegato/a del Rettore o della Rettrice	9
3.2 Servizi disabilità e DSA di Ateneo	10
4. Servizi	11
4.1 Tutorato	11
4.2 Accessibilità della sede e dei servizi	12
4.3 Materiali didattici e supporti tecnologici	13
4.4 Modalità di verifica e prove d'esame	14
4.5 Esami di Stato	15
4.6 Supporto alla mobilità nazionale e internazionale	15
5. Orientamento	16
5.1 In ingresso	16
5.2 In itinere	17
5.3 In uscita	17
6. Test di ingresso	17
7. Qualità dei servizi e buone pratiche	18
8. Disturbi Specifici di Apprendimento	19
8.1 Quadro di riferimento	19
8.2 Diagnosi e certificazione	19
8.3 Didattica ed esami	19
8.4 Indicazioni aggiuntive per le lingue straniere	20
9. Addendum sugli/sulle studenti con Bisogni Educativi Speciali	21
9.1 Quadro di riferimento	21
9.2 Tipologie di Bisogni Educativi Speciali	21
9.3 Didattica ed esami	22
9.4 Modalità di accesso alle misure da parte di studenti e studentesse con BES	23
9.5 Risorse finanziarie	23
10. Riferimenti normativi	23

Legenda degli Acronimi

AIE: Associazione Italiana Editori

ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

AVA3: Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari

BES: Bisogni Educativi Speciali

CISIA: Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso

CNUDD: Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità

CRUI: Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

DSA: Disturbi Specifici di Apprendimento

FFO: Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università

ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità

ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica

MIM: Ministero dell'Istruzione e del Merito

MUR: Ministero dell'Università

SDDA: Servizi Disabilità/DSA di Ateneo

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità

TA: Tecnologie Assistive

TIC: Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione

UNCRPD: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Premessa¹

Le presenti Linee Guida, approvate dall'Assemblea della CNUDD il 25 settembre 2024, intendono contribuire ai processi di trasformazione culturale dell'Università in direzione inclusiva, indirizzando i piani strategici degli Atenei italiani. Esse aggiornano e sostituiscono le precedenti, del 2014.

Le Linee Guida raccolgono sistematicamente, sulla base di conoscenze periodicamente aggiornate, informazioni e indicazioni rivolte alla comunità accademica e in particolare ai Servizi Disabilità/DSA di Ateneo – SDDA e sono redatte allo scopo di renderne l'attività efficace, appropriata, garantendo un elevato standard di qualità.

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999 ha introdotto specifiche direttive in merito alle attività che gli Atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità² durante il loro percorso formativo universitario. Ciascun Ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici, tra i quali l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato, nonché il trattamento individualizzato per lo svolgimento degli esami.

La legge prevede la finalizzazione di una apposita quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università a tale scopo e l'obbligo per ciascun Ateneo di nominare un/una docente Delegato/a dal Rettore o dalla Rettrice alla disabilità, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione delle/degli studenti con disabilità; compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico nell'ambito dell'Università.

Nel 2001 è stata istituita la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD). A partire dal Gennaio 2002, la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha intrapreso un percorso di collaborazione con la stessa, volto anche alla predisposizione di linee guida comuni per le Università, riconoscendola quale organismo nazionale di coordinamento, ma soprattutto di indirizzo, di tutte le azioni a favore delle/degli studenti con disabilità.

Nel corso del tempo, la CNUDD è divenuta interlocutore di numerose istituzioni (Ministero dell'Università, Ministero della Disabilità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR, ISTAT); con alcune delle quali sono state stabilite delle collaborazioni (Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Osservatorio sull'inclusione scolastica presso il MIM, CISIA, AIE, Comitato Pari Opportunità), anche a livello internazionale.

¹ Alcuni termini utilizzati in questo paragrafo riprendono fedelmente i riferimenti normativi citati.

² Ai sensi del d. lgs. 62 del 3 maggio 2024 si definisce persona con disabilità "chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base". La conoscenza accurata delle compromissioni della singola persona con disabilità è indispensabile per assicurare i supporti capaci di rimuovere le barriere alla piena autonomia nello studio e nella professione.

A seguito dell'approvazione della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA³) e delle Linee Guida pubblicate il 12 Luglio 2011, si è reso necessario un adeguamento degli interventi didattici e formativi. Gli Atenei, in accordo con il MUR, hanno di conseguenza ampliato i loro interventi in favore della componente studentesca con DSA, sistematizzandone la modalità e gli strumenti.

La CNUDD, con le proprie Linee Guida, intende offrire indicazioni di base per predisporre, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun Ateneo, servizi idonei e il più possibile omogenei, ispirati a principi condivisi di accoglienza, rispetto, valorizzazione, partecipazione, autonomia, libertà, inclusione dello/a studente con disabilità e/o con DSA. Ciò al fine di garantire pari opportunità di accesso, partecipazione e completamento della formazione universitaria con un approccio individualizzato⁴ nella erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio, promuovendo nel contempo il coinvolgimento e la formazione della comunità accademica sui temi della diversità, della disabilità e dell'inclusione, per la realizzazione di comunità e società eque e sostenibili.

Si evidenzia inoltre che le Università hanno registrato, negli ultimi anni, un incremento significativo nel numero di studenti che presentano una *richiesta di speciale attenzione* per una varietà di ragioni non riconducibili a condizioni certificabili secondo il quadro normativo di riferimento (i.e., l. 104/92, l. 118/1971 e l. 170/2010 e successivi aggiornamenti normativi). Alcune misure erogate a persone con disabilità e/o DSA in ambito accademico potrebbero essere utili anche a tali studenti. In particolare, simili misure favorirebbero il dialogo diretto con il/la docente in merito ai necessari accomodamenti, la cooperazione fra pari e l'intervento da parte di tutor alla pari/didattici. Il Servizio Disabilità/DSA di Ateneo può giocare un ruolo cruciale nel supportare questi/e studenti con Bisogni Educativi Speciali (di seguito nominati BES⁵)

³ I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) rientrano tra i disturbi del neurosviluppo, hanno origine neurobiologica, insorgono in età evolutiva e persistono nel tempo, con manifestazioni variabili nell'arco di vita. A seconda delle condizioni contestuali e della gravità del disturbo essi possono assumere forme di manifestazione diverse. Riguardano i domini specifici di lettura, scrittura e calcolo, a volte in comorbilità tra loro e a volte con altri disturbi del neurosviluppo che rendono il quadro maggiormente compromesso, nonostante il funzionamento cognitivo sia nella norma o superiore e in assenza di deficit sensoriali. I disturbi specifici dell'apprendimento non regrediscono spontaneamente nel tempo e possono permanere effetti persistenti che possono portare in età adulta a problemi secondari nell'area dell'autostima, scarsa autoefficacia, ansia/depressione. Nello studio possono permanere difficoltà del disturbo (memorizzazione, comprensione del testo sia orale che scritto, pianificazione talvolta esposizione orale e/o scritta, impegno in doppi compiti).

⁴ Nel presente documento, viene usato il termine individualizzazione/individualizzato in linea con la definizione di Baldacci (Baldacci, M. (2005). *Personalizzazione o individualizzazione?*. Erickson: Trento) declinata nell'ambito didattico: l'individualizzazione si riferisce alle procedure didattiche finalizzate ad assicurare a tutti gli studenti le competenze comuni (o di base) del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi d'apprendimento. La personalizzazione indica invece le procedure didattiche che hanno lo scopo di permettere a ogni studente di sviluppare le proprie peculiari potenzialità intellettive, differenti per ognuno, sempre attraverso forme di differenziazione degli itinerari d'apprendimento. In altre parole, mentre nell'individualizzazione i traguardi sono uguali per tutti, nella personalizzazione i traguardi sono differenti per ognuno. Tale distinzione è prevista dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al d.m. 5669 del 12.07.2011 emanato dall'allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca.

⁵ I BES non costituiscono una categoria clinica ma rappresentano un termine ombrello che comprende differenti condizioni di bisogni educativi, che le Università si impegnano a riconoscere al fine di garantire la massima equità ed inclusione di tutti gli/le studenti e di promuovere metodologie didattiche innovative e flessibili. Con l'espressione BES, si indicano delle condizioni che comportano delle difficoltà non

attraverso varie iniziative. Le presenti Linee Guida invitano gli Atenei a considerare le esigenze di queste/i studenti, nei limiti delle risorse proprie di cui attualmente gli Atenei dispongono. In tal senso, alcune indicazioni sono contenute nel paragrafo 9, che esprime una proposta di orientamento non vincolante per le Università, al fine di indirizzarne le azioni.

Le Linee Guida vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per tutte e tutti le/gli studenti e della realizzazione di comunità accademiche inclusive.

2. Principi ispiratori

Le intenzionalità e le azioni delle Università italiane a favore delle/degli studenti con disabilità e/o con DSA si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano più in generale le politiche di indirizzo del nostro tempo, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 18 del 2009.

La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto della loro intrinseca dignità. La Convenzione, inoltre, riconosce che la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società contribuisce allo sviluppo umano, culturale, sociale ed economico della società stessa, ed alla realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Coerentemente con il concetto di disabilità proposto dall'*International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), adottato dalla Convenzione ONU, le Università si devono porre come contesto abilitante, che favorisce l'accesso alla cultura, le pari opportunità e mette la persona con disabilità o con DSA in condizioni di apprendere lungo tutto l'arco della vita. A tal proposito l'impegno dell'Università è quello di promuovere e sostenere l'accesso alla formazione e all'apprendimento permanente, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscano il pieno sviluppo umano, l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di soddisfare le aspirazioni personali, di sviluppare la personalità di ognuna/o, dando concretezza ed effettività ai principi costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.).

Un forte impulso all'attuazione dei principi di uguaglianza delle e nelle opportunità, di cittadinanza attiva e di inclusione proviene dallo sviluppo scientifico tecnologico: un settore in continua e rapida evoluzione, che provoca incessanti modifiche nei nostri ambienti e modi di vivere, attraverso cui è possibile esprimere le diverse potenzialità di ciascuno/a. L'ambiente universitario è pienamente coinvolto in tale sviluppo su molteplici piani, in specifico per le/gli studenti con disabilità e/o con DSA: l'accesso alle informazioni e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; gli strumenti,

ordinarie e relativamente persistenti nell'apprendimento e/o nella partecipazione alla vita universitaria, che richiedono un'attenzione didattica individualizzata (in termini di adattamenti nelle metodologie, nei materiali e negli strumenti) durante le lezioni, le attività laboratoriali, le prove d'esame, ecc., e che, come effetto secondario, possono creare una condizione di disagio alla persona, di svantaggi o e/o di emarginazione.

i materiali ed i formati per la didattica; i laboratori e le esperienze di tirocinio accessibili ed adattabili a seconda delle esigenze; l'approccio individualizzato; la ricerca e l'innovazione, anche in linea con gli orientamenti dei Programmi dell'Unione Europea.

Il perseguitamento delle finalità e degli obiettivi istituzionali, coerentemente con i principi ispiratori, deve essere rafforzato dalla cooperazione all'interno del sistema universitario e sostenuto dall'attivazione di reti e collaborazioni con altri istituti di formazione e ricerca, con il sistema scolastico, con agenzie, enti territoriali e associazioni, a livello nazionale e internazionale.

La sensibilizzazione e il coinvolgimento delle diverse componenti della comunità universitaria ai temi del diritto allo studio, nella prospettiva delle pari opportunità, e dell'inclusione effettiva delle/degli studenti con disabilità e/o con DSA costituiscono al contempo un traguardo e uno strumento strategico di sviluppo nella direzione della qualità di sistema.

2.1 Una Università accessibile e inclusiva

Il costante impegno dell'intera comunità accademica, in particolare dei Delegati e delle Delegate e del personale dei Servizi di riferimento, deve essere rivolto a consolidare nell'istituzione universitaria un contesto aperto, accogliente, capace di favorire il pieno sviluppo e la partecipazione di ciascuno/a, indipendentemente dalle caratteristiche individuali e di diffondere la cultura inclusiva in senso più ampio.

La realizzazione di questo disegno richiede adeguate misure di informazione, di formazione e di intervento, che imprimanano un cambiamento di prospettiva socio-culturale. Il processo di trasformazione in direzione inclusiva deve essere inteso in chiave relazionale, fra la persona e i suoi ambienti di vita. Perciò, in primo luogo, una attenzione specifica deve essere rivolta a promuovere l'empowerment della persona all'interno del contesto universitario. Gli Atenei, quindi, devono riconoscere, valorizzare e sostenere la capacità delle/degli studenti a diventare parte proattiva e collaborativa, nel loro percorso autodeterminato di realizzazione verso una vita piena, indipendente, orientata culturalmente e professionalmente. In secondo luogo è necessario garantire la piena accessibilità dell'istituzione accademica: ambienti, materiali, strumenti e metodologie didattiche costituiscono le condizioni indispensabili per realizzare appieno il processo inclusivo: le sedi devono essere adattate (o accomodate) per favorire l'accesso di tutti/e, le attività didattiche devono farsi flessibili: adottando modalità differenti di presentazione dei contenuti da parte delle/dei docenti, e di fruizione degli stessi da parte delle/degli studenti, laddove necessario, mediante approcci di *Universal Design*, tecnologico e/o metodologico.

L'Università è, senza dubbio, l'istituzione che più di altre ha il compito e la capacità, di influire, efficacemente e positivamente, sul processo di costruzione di una società inclusiva, istituendo utili raccordi con le istituzioni formative precedenti, costruendo ponti di ricerca, sperimentazione e innovazione con il mondo professionale e del lavoro, applicando al proprio interno le misure appropriate che permettano di vivere una realtà, di persone e di contesti, 'contagiosamente' inclusiva.

2.2 Indicazioni per una didattica inclusiva

Per promuovere il successo formativo degli/delle studenti e con disabilità e/o con DSA e/o con BES, è necessario adottare strategie didattiche che rispondano alle diverse esigenze che ognuno manifesta. Tra le pratiche più efficaci si annoverano:

- **Comunicazione multimodale:** in linea con quanto previsto dall'*Universal Design for Learning*, è essenziale presentare i concetti attraverso diverse forme e canali di comunicazione, combinando l'esposizione orale con supporti visivi come illustrazioni, grafici, tabelle, foto, mappe concettuali e mentali⁶ e filmati/documentari per facilitarne la comprensione; fornire, con anticipo, programma, bibliografia, calendario e scadenze delle lezioni e degli esami; suddividere la didattica in più sezioni, esplicative ad inizio lezione, di durata non eccessiva, coincidenti con un singolo argomento.
- **Materiali didattici accessibili:** fornire alle/agli studenti materiali di studio chiari e organizzati, rendendoli disponibili tempestivamente. Ciò contribuisce, significativamente, al miglioramento dell'apprendimento delle/degli studenti che manifestano difficoltà a livello organizzativo. I materiali devono essere forniti in formati accessibili tali da poter essere fruiti dallo/a studente sfruttando anche le tecnologie assistive a lui/lei più appropriate.
- **Misure di flessibilità didattica:** suddividere i contenuti disciplinari in unità più piccole, programmare sessioni di domande e risposte e organizzare incontri individuali o di gruppo può migliorare l'apprendimento delle/degli studenti e fornire loro un supporto mirato.
- **Strumenti visivi:** utilizzo di mappe concettuali e mentali, tabelle e formulari per il supporto degli/delle studenti nella comprensione e nell'organizzazione delle conoscenze.
- **Feedback continuo:** mantenere un dialogo costante con le/gli studenti e offrire frequenti opportunità di feedback è cruciale per valutare l'efficacia degli interventi didattici e per adeguarli alle esigenze delle/degli studenti.

3. Soggetti e ruoli

Come già ricordato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1999, l'art. 16, comma 5-bis, della legge n. 104 del 1992, ha previsto che in ogni Università venga nominato un «Delegato del Rettore», chiamato a svolgere «funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo». A questi compiti, il legislatore ne ha aggiunti recentemente altri: attualmente (cfr. l'art. 19, comma 5-bis, del d.l. n. 44 del 2023, convertito dalla legge n. 74 del 2023), il/la Delegato/a è chiamato a svolgere anche le funzioni «di sostegno

⁶ Le mappe concettuali si basano su una logica connessionista (concetti espressi per parole chiave). I nodi seguono uno sviluppo gerarchico dall'alto verso il basso con relazioni esplicative attraverso frecce e parole legamento (Novak J. (2012). *Costruire mappe concettuali. Strategie e metodi per utilizzarle nella didattica*. Trento: Erickson). Le mappe mentali si basano su una logica associazionista, con ramificazioni (rami e sub-rami contenenti parole chiave) che seguono una logica radiente (sviluppo a raggiera verso l'esterno, dall'idea generale a quella particolare) (Buzan T. (2011). *Usiamo la testa*. Milano: Sperling & Kupfer).

ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa». Il d.l. n. 44 del 2023 stabilisce che l'incarico di Delegato/a può essere conferito solo a «personale docente in servizio», senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Università. Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 170 del 2010, la maggior parte degli Atenei afferenti alla CNUDD ha esteso le funzioni del/la Delegato/a, inizialmente rivolte in modo specifico alle/agli studenti con disabilità, anche alla componente studentesca con DSA, mentre altri Atenei hanno nominato un/una apposito/a Delegato/a soltanto per la componente studentesca con DSA.

È essenziale che ciascun Ateneo istituisca anche una struttura amministrativa di supporto, coordinata dal/la Delegato/a del Rettore o della Rettrice (**“Servizi Disabilità/DSA di Ateneo – SDDA”**). Tali Servizi dovrebbero essere costituiti da personale con competenze specifiche in merito alla cultura dell'inclusione, al fine di mettere in pratica le linee di indirizzo dell'Ateneo. È inoltre auspicabile, soprattutto nel caso di Atenei di media-grande dimensione, che al/la Delegato/a vengano affiancati docenti referenti per le strutture didattiche e scientifiche (designati/e sulla base dell'organizzazione di ciascun Ateneo – Scuole, Facoltà, Dipartimenti, ecc.). Occorre, inoltre, che si garantisca la massima collaborazione tra personale docente, SDDA ed altre strutture dell'Ateneo (servizi informatici, segreterie studenti, uffici orientamento e *placement*, uffici tecnici ed area edilizia, settore comunicazione, ecc.), per sviluppare una condivisione di intenti che permetta di creare un ambiente universitario sempre più inclusivo, adatto ad accogliere su base equa persone con caratteristiche diverse, garantendo loro pari opportunità.

3.1 Delegato/a del Rettore o della Rettrice

Il Delegato o la Delegata del Rettore o della Rettrice costituisce il punto di riferimento sui temi dell'inclusione, della disabilità e dei DSA sia verso l'esterno dell'Ateneo sia verso l'interno. Per quanto attiene all'esterno, è punto di riferimento verso tutte le realtà territoriali che si occupano di disabilità e DSA, tra le quali: gli enti regionali per il diritto allo studio, gli enti e gli organismi amministrativi territoriali, gli uffici scolastici decentrati, le istituzioni scolastiche, le associazioni, le imprese e le agenzie per il lavoro.

Con riferimento all'interno dell'Ateneo, il Delegato o la Delegata ha il compito fondamentale di promuovere l'inclusione, in tutte le sue forme: sensibilizzazione ai temi della disabilità e dei DSA, tramite iniziative culturali (incluse le attività di ricerca), interventi mirati nelle strutture dell'istituzione, promozione di eventi informativi e formativi rivolti a studenti, personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario. La prospettiva dalla quale il Delegato o la Delegata procede è sempre quella di privilegiare interventi volti a valorizzare le persone con disabilità e DSA, a contrastare stereotipi abilisti ed ogni altra forma di discriminazione anche di tipo intersezionale. Inoltre, il/la Delegato/a sostiene l'autonomia e l'autodeterminazione delle/degli studenti, favorendone il successo formativo, nel rispetto della loro dignità e libertà personale.

Spettano al Delegato o alla Delegata il coordinamento di tutte le attività del SDDA, nonché il monitoraggio e l'autovalutazione della qualità dei servizi offerti, finalizzati al

loro miglioramento. Il Delegato o la Delegata in collaborazione con altri/e docenti referenti dei Dipartimenti o dei Corsi di studio affianca il SDDA nell'importante fase dell'accoglienza dello/a studente che, per la prima volta, si rivolge all'Ateneo con l'intenzione di intraprendere un percorso di studi universitario. Deve inoltre farsi promotore o promotrice, anche tramite il SDDA o i/le docenti referenti delle strutture didattiche, di incontri periodici con le/gli studenti che usufruiscono dei servizi offerti, sia per ascoltarne l'opinione, sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente pianificare la modifica di alcune procedure o la creazione di nuovi servizi. Di particolare rilievo il ruolo di *mediazione* tra lo/a studente e i/le docenti durante tutto il percorso formativo, e il supporto al corpo docente nella consapevolezza del quadro normativo di riferimento, dei diritti e dei bisogni educativi dello/a studente.

Il Delegato o la Delegata sovrintende all'allocazione e all'utilizzo dei fondi assegnati a favore delle/degli studenti con disabilità e DSA e assicura che vengano portate a termine nelle scadenze previste le procedure ministeriali.

Il Delegato o la Delegata entra di diritto a far parte della CNUDD, come previsto dall'art. 3 del Regolamento della stessa. Il Delegato o la Delegata mantiene un costante scambio con gli omologhi e le omologhe delle altre Università per affrontare e risolvere questioni emergenti o con carattere d'urgenza.

3.2 Servizi disabilità e DSA di Ateneo

Quasi tutti gli Atenei italiani hanno istituito un SDDA, in alcuni casi attraverso veri e propri uffici dedicati e in altri attraverso unità operative o di personale all'interno di strutture amministrative preesistenti. Il SDDA costituisce il punto di riferimento per le/gli studenti e svolge un ruolo strategico di orientamento, accoglienza e di gestione dei servizi.

È opportuno che al suo interno siano presenti competenze professionali socio-psico-pedagogiche, cliniche, tecnologiche, relazionali, organizzative e amministrativo-contabili perché, d'intesa con il/la Delegato/a si possano individuare i bisogni, definire gli interventi e monitorare il corretto svolgimento delle procedure attivate.

Coniugando professionalità e qualità del Servizio, il SDDA deve essere in grado di rispondere tempestivamente, con precisione ed esaustività alle richieste pervenute.

La realizzazione di una rete capillare tra i diversi Atenei della Regione e un maggior confronto tra i Servizi Disabilità/DSA di Ateneo favorisce il rapporto tra le Università e la Regione stessa, al fine di garantire il diritto allo studio alle/agli studenti con disabilità e/o con DSA.

Fra i compiti fondamentali assegnati al SDDA si segnalano:

- la funzione di interfaccia fra il sistema università e le/gli studenti, considerando anche la possibilità di coinvolgimento dei servizi territoriali di riferimento;
- la possibilità di fornire informazioni in merito ai benefici economici, ai servizi erogati e alla mediazione con i/le docenti;
- il raccordo con i servizi di Ateneo e, in particolare, con gli uffici di orientamento, in ingresso e in uscita (Ufficio Placement), con le segreterie studenti, gli uffici per la mobilità internazionale, gli uffici per gli stage e i tirocini;
- il supporto mirato all'acquisizione di maggiore autonomia e indipendenza nello studio;
- l'attività di supporto al/la Delegato/a e, laddove previsto, ai/alle singoli/e Docenti Referenti delle strutture di Ateneo;

- d'intesa con il/la Delegato/a, il monitoraggio e l'autovalutazione della qualità dei servizi offerti finalizzato al loro miglioramento;
- l'offerta di materiale didattico accessibile anche tramite il sistema bibliotecario di Ateneo.

Il SDDA, oltre a disporre di locali accessibili e idonei allo svolgimento di colloqui individuali, deve potersi avvalere di risorse umane, possibilmente stabili e strutturate, qualificate per l'erogazione di servizi e per l'interazione con le/gli studenti. Per esigenze specifiche il SDDA può avvalersi anche di servizi esterni.

4. Servizi

Nel corso di questi ultimi anni, l'Università italiana ha sviluppato un'attenzione sempre maggiore sui temi dell'inclusione, al fine di garantire il diritto allo studio di ciascuno e ciascuna, con particolare riferimento alle/agli studenti con disabilità e/o DSA e più in generale con BES. Sulla base delle proprie condizioni e possibilità, gli Atenei hanno messo in atto interventi di varia natura, che rispondono positivamente ai bisogni educativi delle/degli studenti⁷.

Di seguito vengono presentati i Servizi comunemente erogati dai SDDA. Per accedere a tali servizi e fruire delle previste misure di supporto al diritto allo studio, gli/le studenti con disabilità⁸ e/o con DSA sono tenuti/e a produrre idonea documentazione clinica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS e dalla normativa vigente. La documentazione deve contenere l'indicazione della diagnosi in chiaro, al fine di consentire al SSDA di predisporre le misure adeguate ai bisogni di ciascuno.

4.1 Tutorato

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999, nel modificare e integrare quanto previsto dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, unitamente alla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, istituiscono i 'servizi di tutorato specializzato' finalizzati al supporto agli/alle studenti con disabilità e/o con DSA in ogni Ateneo.

Pur nella diversità delle denominazioni adottate dai singoli Atenei nell'individuazione delle figure coinvolte, è fondamentale ribadire che ogni servizio di tutorato ha lo scopo di supportare lo sviluppo dell'autonomia individuale nello studio e la partecipazione attiva lungo tutto il percorso accademico delle/degli studenti, predisponendo interventi mirati che garantiscano pari opportunità e una maggiore inclusività del contesto.

Gli interventi possono essere articolati su più livelli, in relazione anche alla flessibilità e autonomia di ciascuna Università.

⁷ Un panorama esaustivo di tali interventi, che sono volti a garantire pari opportunità e ad orientare gli Atenei in prospettiva inclusiva, è delineato nel documento pubblicato da ANVUR nel 2022 (https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2022/06/ANVUR-Rapporto-disabilità_WEB.pdf).

⁸ Sono considerate idonee sia le certificazioni di invalidità rilasciate ai sensi della legge n. 118 del 1971, sia quelle rilasciate ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Il servizio è erogato sulla base dell'analisi dei bisogni educativi delle/degli studenti e della condivisione di un percorso individualizzato. La continuità del servizio potrà tener conto anche della progressione nella carriera universitaria.

Il servizio di tutorato prevede differenti dimensioni, che sottendono diversi ambiti di intervento:

- prestazioni di servizi e di supporto da parte di uno/una studente (tutor alla pari) in compiti di:
 - accompagnamento e orientamento negli spazi e nelle procedure (es., individuazione di sedi e uffici e delle loro differenti competenze, rapporti con la segreteria studenti o altri uffici, reperimento di materiali e testi, ecc.);
 - supporto pratico per lo studio (prendere appunti, accedere al ricevimento docenti o a servizi come la biblioteca e le risorse informatiche disponibili, come la mail istituzionale, banche dati, piattaforme per materiali didattici, ecc.);
- prestazioni di servizi e di supporto da parte di uno/una tutor specializzato/a:
 - con competenze disciplinari (studenti senior, tirocinanti, laureati/e, dottorandi/e, assegnisti/e, docenti) per lo studio individuale, per sostenere gli esami o per la stesura dell'elaborato finale;
 - con competenze in ambito psico-pedagogico didattico (individuale e/o per piccoli gruppi omogenei) per favorire l'autonomia nello studio (es., applicazione di metodologie di studio efficaci, acquisizione di competenze di pianificazione e monitoraggio del proprio percorso universitario, adozione di strategie comunicative e relazionali adeguate, ecc.).

Per offrire tale servizio gli Atenei si possono avvalere sia di collaborazioni contrattuali, sia di convenzioni con enti e soggetti che operano sul territorio, come anche di progetti di Servizio Civile Universale.

In tutti i casi è necessario che le diverse tipologie di tutor ricevano un'adeguata formazione per una gestione efficace del servizio.

4.2 Accessibilità della sede e dei servizi

Tenendo in considerazione uno dei principi cardine del modello biopsicosociale della disabilità e dell'ICF, occorre individuare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi di ogni Ateneo come un obiettivo imprescindibile per la piena inclusione di tutti/e gli/le studenti nei contesti universitari.

Il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici universitari e delle azioni necessarie al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del servizio tecnico di Ateneo, ma deve essere condiviso con il SDDA, al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi e dei servizi. Il SDDA può fungere da preziosa interfaccia tra lo/a studente con disabilità e il servizio tecnico di Ateneo per la segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento.

Unitamente al censimento delle criticità, è fortemente consigliato che ogni Ateneo provveda alla predisposizione della mappa dell'accessibilità degli edifici universitari aggiornandola periodicamente, rendendola consultabile a tutti/tutte coloro che vivono in ambito universitario (studenti, docenti e personale tecnico amministrativo) attraverso modalità diverse (supporto cartaceo, web, ecc.). A ciò va affiancato un

piano per l'individuazione di soluzioni atte a garantire l'accessibilità, fisica e sensoriale, e il monitoraggio della sua attuazione. È importante garantire il più possibile una mobilità autonoma alle/agli studenti con disabilità per facilitare partecipazione e socialità in tutte le attività degli Atenei. Fortemente auspicabile è l'istituzione di tavoli di lavoro per trovare soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, che vedano la partecipazione, oltre che del personale del servizio tecnico/edilizio, del/la Delegato/a e delle/degli studenti.

Gli Atenei devono facilitare la partecipazione attiva alle lezioni e alla vita universitaria anche, laddove le risorse lo consentano, attivando servizi di trasporto utili al raggiungimento delle sedi universitarie. Il servizio, necessariamente personalizzato in relazione alle esigenze del/la singolo/a studente, potrà essere svolto attraverso convenzioni con gli enti di trasporto del territorio (aziende comunali, regionali, ecc.), pubblici o privati, promuovendo anche accordi di sistema con agenzie per il diritto allo studio, enti e associazioni territoriali.

Per i servizi di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e LISt (Lingua dei Segni Italiana tattile) le Università possono avvalersi di collaborazioni con professionisti qualificati.

In presenza di condizioni di disabilità che limitino gravemente l'autonomia dello/a studente, e che richiedono il supporto dei servizi socio-sanitari, le Università sono invitate ad attivarsi per promuovere la stipula di accordi con i servizi stessi, con associazioni o cooperative di servizi, o con il supporto di caregiver familiari, al fine di prevedere interventi dedicati di assistenza alla persona.

4.3 Materiali didattici e supporti tecnologici

Negli ultimi anni si sono accresciute sensibilmente le opportunità per le persone con disabilità e/o con DSA di avvalersi di strumenti compensativi, anche hardware e software, grazie all'evoluzione delle Tecnologie Assistive (TA) e delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC), che consentono allo/a studente di acquisire sempre maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie attività. In alcuni casi l'ausilio permette di fare ciò che altrimenti non si potrebbe fare, in altri migliora le prestazioni in termini di sicurezza, velocità ed efficacia.

In un ambiente di apprendimento quale quello universitario assumono particolare rilievo i supporti tecnologici che sostengono lo/a studente nell'attività quotidiana legata alla didattica (fruizione delle lezioni e studio individuale), nonché nell'accesso alle informazioni, inclusi i sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale. Si pensi, ma l'elenco non può essere esaustivo, a: computer fissi e portatili, tablet, registratori digitali; software di sintesi vocale, riconoscimento del parlato, interfaccia vocale, predizione lessicale; emulatori di sistemi di puntamento; sistemi di input personalizzati, come tastiere ingrandite o rimpicciolite, tastiera braille, puntatori oculari, mouse modificati, video-ingranditori hardware e software; stenotipia; sistemi di sottotitolazione delle lezioni universitarie.

Al momento dell'accoglienza e/o durante i colloqui di monitoraggio della carriera universitaria, è fondamentale che il SDDA valuti attentamente la scelta dei supporti tecnologici insieme allo/a studente, considerando le eventuali soluzioni specialistiche già adottate e, individuando soluzioni adeguate in base alle specifiche esigenze, avvalendosi, se necessario, di consulenze tecniche, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con i Centri specializzati presenti sul territorio ed eventualmente con

ditte qualificate. Ciò deve avvenire anche nel caso di studenti già abituati/e all'uso di ausili nella scuola superiore, perché il passaggio al mondo universitario spesso fa emergere esigenze di approfondimento più sofisticate.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio, è possibile prevedere l'acquisto di ausili da parte dell'Ateneo sui fondi ex lege n. 17/99 e/o la fornitura degli stessi in comodato d'uso gratuito tramite il SDDA.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di formazione e di assistenza per un utilizzo appropriato degli ausili e di un costante monitoraggio dell'efficacia delle scelte effettuate, che consenta di individuare adattamenti personalizzati ed eventualmente soluzioni alternative.

L'uso dei supporti tecnologici può essere consentito, se necessario, d'intesa con il/la docente ed il SDDA, in relazione alla tipologia di disabilità e di DSA, anche nelle fasi di valutazione (verifiche in itinere, esami di profitto).

È auspicabile che l'utilizzo di supporti tecnologici si aggiunga alla disponibilità di materiale didattico accessibile.

Al fine di implementare una didattica inclusiva, il SDDA supporta i/le docenti nel fornire agli/alle studenti il formato accessibile adeguato alle loro esigenze.

Per quanto concerne i libri soggetti a diritti d'autore, vige la normativa di attuazione del trattato di Marrakech (15 febbraio 2018) che consente di ottenerne le versioni in formato accessibile a tutti e tutte coloro che ne necessitano, incluso gli/le studenti con DSA.

Gli Atenei possono accreditarsi quali "entità autorizzate" presso il Ministero Italiano della Cultura seguendo l'apposita procedura (<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-d'autore/Focus-attivity/>).

Le lavagne (o schermi) digitali, i sistemi di registrazione audio/video delle lezioni, la loro sottotitolazione, effettuata attraverso l'intervento del SDDA, possono risultare uno strumento particolarmente utile per disporre di materiale didattico direttamente in formato digitale: il personale universitario deve essere sensibilizzato sull'utilità di questi strumenti, e formato per l'utilizzo appropriato degli stessi.

In una prospettiva volta ad un futuro sempre più inclusivo e vicino alle individualità delle/degli studenti, è auspicabile che la partecipazione alle attività formative in modalità da remoto diventi una misura compensativa solo ed esclusivamente per casi particolarmente complessi in cui, alla situazione di gravità del quadro clinico, si aggiungono considerevoli difficoltà legate al contesto di vita e alla carenza di servizi territoriali di supporto alle autonomie.

L'accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite dall'Ateneo attraverso i siti web. In quest'ottica è auspicabile che il SDDA collabori al monitoraggio periodico dei portali informativi rivolti alle/agli studenti affinché ottemperino alle prescrizioni vigenti sull'accessibilità, eventualmente segnalando criticità e inadempienze ai servizi di Ateneo preposti alla comunicazione.

4.4 Modalità di verifica e prove d'esame

Le leggi 17/1999 e 170/2010 prevedono l'utilizzo di misure compensative in sede d'esame per gli/le studenti con disabilità e/o DSA, previa intesa con il/la docente della

materia, attraverso la programmazione di prove equipollenti⁹ o l'utilizzo di misure compensative.

A seguito della richiesta da parte dello/a studente con disabilità e/o con DSA, dell'analisi dei bisogni, il SDDA fornisce consulenza al fine di individuare modalità di supporto adeguate al singolo caso. Ove necessario, il/la docente può essere coinvolto/a fin dall'inizio nella definizione delle modalità di supporto.

Sulla base di tali indicazioni, con congruo anticipo prima delle verifiche e delle prove d'esame, lo/a studente con disabilità e/o DSA segnala e/o presenta al/alla docente – con modalità diverse a seconda degli Atenei – le proprie esigenze.

La certificazione non dà diritto ad ogni misura compensativa in modo indifferenziato, ma indica piuttosto un bisogno che occorre promuovere, affrontando le problematiche proprie della persona.

Se non è pregiudizievole agli obiettivi dell'insegnamento, possono essere concessi uno o più strumenti compensativi, ad esempio:

- tempo aggiuntivo,
- strumenti tecnici – TIC e/o TA –
- suddivisione in moduli della disciplina,
- accesso ad appelli straordinari,
- utilizzo di mappe concettuali e mentali,
- affiancamento di un/una tutor con funzione di lettore/scrittore, di un/una assistente alla comunicazione, di un/una interprete LIS/LIST, ecc..

Al/alla docente, in qualità di responsabile del percorso formativo disciplinare, compete la valutazione della idoneità delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

4.5 Esami di Stato

La CNUDD sottolinea l'importanza che, anche durante l'espletamento di esami di stato svolti all'interno delle Università, si concedano ai candidati e alle candidate con disabilità, e/o DSA, gli stessi strumenti dispensativi e compensativi utilizzati durante il percorso universitario, previo confronto con il candidato o la candidata, il/la Delegato/a, il SDDA e il/la Presidente della commissione. Resta inteso che l'utilizzo di tali strumenti viene autorizzato dalla Commissione.

4.6 Supporto alla mobilità nazionale e internazionale

Benché la partecipazione delle/degli studenti con disabilità e/o con DSA ai programmi di mobilità sia indubbiamente cresciuta nel corso degli ultimi anni, è importante che in futuro gli Atenei si impegnino in una ulteriore promozione, migliorando la diffusione delle informazioni e attivandosi per offrire sostegni specifici nell'organizzazione del soggiorno all'estero.

⁹ È importante sottolineare che per "prove equipollenti" si intendono – secondo la normativa vigente, in particolare il DPR del 23 luglio 1998, n. 323 - prove con struttura e/o articolazione diversa da quella somministrata al gruppo o ad altri studenti, comunque riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard formativo previsto.

In collaborazione con l'ufficio di Ateneo addetto alla mobilità internazionale, il SDDA dovrà valutare le reali necessità dello/a studente, facilitare i contatti con l'Università ospitante e, nei casi previsti, avviare le procedure per la richiesta di fondi aggiuntivi. Di particolare rilievo è l'azione di sensibilizzazione verso altri/e studenti che partecipano ai programmi di mobilità internazionale e che possono svolgere volontariamente, nei confronti dei colleghi e delle colleghes con disabilità e/o DSA, attività di tutoraggio alla pari.

Analogamente, gli Atenei, attraverso gli uffici addetti alla mobilità internazionale e con la collaborazione del SDDA, devono mettere in atto adeguate misure per invitare ed accogliere le/gli studenti con disabilità e/o DSA di altre nazionalità che vogliono effettuare esperienze formative in Italia, mettendo a disposizione gli stessi servizi erogati per le/gli studenti dell'Ateneo.

5. Orientamento

Le attività di orientamento risultano cruciali per supportare la crescita personale e professionale, nell'interazione dinamica tra la persona e il suo ambiente.

In ambito universitario si tratta di favorire in tutti/e gli/le studenti lo sviluppo di dimensioni psicosociali fondamentali, come capacità riflessiva, pensiero critico, resilienza e responsabilità per le proprie azioni, per saper costruire una soddisfacente progettazione personale e professionale.

Ciò diventa ancora più importante per studenti con disabilità e/o con DSA che, vivendo una condizione di vulnerabilità, hanno maggiori probabilità di sviluppare disagi e difficoltà nel percorso formativo e nel futuro professionale.

5.1 In ingresso

L'accesso agli studi universitari rappresenta per le persone con disabilità e/o con DSA una possibilità di realizzazione di sé, così come avviene per tutti/e gli/le studenti.

Il processo di orientamento è importante al fine di favorire la scelta dell'indirizzo di studi più adeguato volto a valorizzare le potenzialità presenti e a contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere. Sono infatti fornite allo/a studente, attraverso l'orientamento in ingresso, le informazioni relative al percorso formativo e al contesto universitario. Risultano utili al riguardo azioni di avvicinamento dello/a studente al contesto universitario già negli ultimi anni della scuola secondaria, in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici-territoriali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma.

Dopo il superamento dell'esame di maturità e prima dell'immatricolazione, occorre guidare lo/a studente nell'acquisire dimestichezza con l'ambiente universitario nelle sue diverse componenti e in particolare con i/le referenti dei Corsi di studio e delle strutture didattiche interessate.

In seguito all'immatricolazione, il SDDA si attiverà, laddove richiesto dallo/a studente, per identificare i servizi individualizzati e approntare contesti accoglienti e promozionali rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, progettuale, didattica e organizzativa.

5.2 In itinere

Durante il percorso accademico, l'orientamento può svilupparsi sia attraverso interventi di counseling individuale e/o di gruppo (career counseling) sia mediante azioni rivolte all'interazione tra studente e contesto.

Nel primo caso, il counseling orientativo può avere la funzione di riorientare le scelte e ridefinire il percorso formativo intrapreso oppure, anche attraverso percorsi di gruppo (laboratori), può aiutare studenti con disabilità e/o con DSA a riflettere sui fattori contestuali che possono influenzare la costruzione di un progetto di vita, individuando le sfide da affrontare e le abilità e le conoscenze necessarie per farvi fronte.

Nel secondo caso può essere utile promuovere attività e interventi rivolti a tutti gli attori del contesto accademico (studenti, docenti, personale tecnico amministrativo) per rimuovere le barriere ambientali e attitudinali, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nei confronti delle disabilità e dei DSA incrementando le conoscenze con cui colleghi e colleghi e docenti possono collaborare alla costruzione di contesti universitari inclusivi.

5.3 In uscita

Il compito dell'Università non si esaurisce con il conseguimento della laurea, ma deve prevedere anche strategie concrete per fornire un supporto adeguato alle/agli studenti con disabilità e/o con DSA nel momento della transizione al mondo del lavoro.

Ogni azione va sviluppata in collaborazione con l'ufficio di Job Placement di Ateneo, anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte al mondo imprenditoriale che mettano in evidenza le opportunità lavorative consone alle professionalità acquisite dal/la singolo/a studente.

È altrettanto importante potenziare negli/nelle studenti le capacità e le competenze necessarie all'elaborazione del curriculum vitae e per affrontare colloqui di lavoro, nonché promuovere contatti significativi con il mondo del lavoro prima e dopo il conseguimento della laurea, per esempio attraverso stage e tirocini.

Una particolare attenzione va posta nell'efficacia del matching tra domanda e offerta di lavoro, sulla base del profilo e delle aspirazioni dello/a studente.

Il supporto del SDDA, in collaborazione con gli Uffici di Job Placement, con le strutture dei Centri per l'Impiego territoriali e ogni altro ente (associazioni, cooperative, ecc.) di settore, si rivela dirimente, al fine di pianificare azioni di raccordo con la rete degli operatori pubblici e privati operanti sul territorio.

6. Test di ingresso

Per i test di ingresso i candidati e le candidate con disabilità e/o con DSA, secondo le modalità indicate nello specifico bando, possono richiedere misure e strumenti compensativi tra quelli previsti dalla normativa al fine di garantire una reale corrispondenza tra le misure e gli strumenti da accordare e l'effettivo bisogno delle persone interessate. Le richieste devono essere supportate da valida certificazione

clinica. Le misure saranno accordate previa valutazione da parte degli Atenei e, in ogni caso, dovranno garantire pari opportunità senza produrre indebite facilitazioni.

Nel caso di test di ingresso implementati su piattaforma digitale, è importante verificare con congruo anticipo la piena accessibilità e fruibilità del test da parte degli studenti con disabilità e con DSA.

Oltre ad un ambiente accessibile e all'applicazione del tempo aggiuntivo previsto (fino al 30% per candidati con DSA, fino al 50% per candidati con disabilità), le misure compensative possono riguardare:

- tutor con funzione di supporto nella lettura e/o nella scrittura;
- sintesi vocale;
- calcolatrice non scientifica;
- testo della prova adattato secondo le esigenze (caratteri ingranditi, contrasto figura/sfondo, ecc.)
- ambiente silenzioso;
- interprete in LIS/LIST.

Non possono essere ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch.

7. Qualità dei servizi e buone pratiche

L'assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la totalità delle strutture d'Ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai SDDA per le/gli studenti con disabilità e/o con DSA.

Al fine di assicurare ogni intervento possibile per supportare il successo formativo di ciascuno/a studente, il SDDA, con la supervisione del/la Delegato/a, deve monitorare e valutare i servizi che eroga tramite l'attivazione di rilevazioni periodiche. L'analisi delle evidenze raccolte deve costituire la base per una riflessione intorno alle eventuali criticità individuate, nella prospettiva del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

In alcuni Atenei è prevista la redazione di un rapporto annuale da parte del/la Delegato/a, che può essere sottoposto al Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità dell'Ateneo, e che rileva il complesso delle attività svolte, nonché gli esiti delle iniziative messe in atto.

Il miglioramento della qualità complessiva dei servizi è anche favorito dagli scambi di esperienze e di buone prassi fra gli Atenei tramite i periodici incontri della CNUDD e il confronto costante tra Delegati/e responsabili dei SDDA.

Al fine di incrementare la collaborazione, si stanno moltiplicando le esperienze di costituzione di coordinamenti fra Atenei a livello regionale o interregionale che, oltre a giovarsi della vicinanza geografica, possono porsi come interlocutori diretti nei confronti degli enti territoriali e delle istituzioni decentrate (Regione, USR, ASL, ecc.).

Sono altresì da promuovere contatti e scambi con Atenei e organizzazioni a livello internazionale.

8. Disturbi Specifici di Apprendimento

8.1 Quadro di riferimento

Come indicato in Premessa, la CNUDD è l'organo di riferimento anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 170/2010 e dai successivi provvedimenti attuativi.

L'Università ha l'obbligo di prevedere, come stabilito all'art. 5 della legge n. 170/2010, strumenti compensativi e approcci individualizzati nell'erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio che supportino lo sviluppo delle competenze richieste, attraverso pratiche didattiche inclusive, sia nell'ambito del percorso di apprendimento sia per lo svolgimento delle prove di valutazione.

8.2 Diagnosi e certificazione

La certificazione deve rispondere ai criteri della Linea Guida sulla gestione dei DSA (Istituto Superiore della Sanità, giugno 2021). Deve riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA diagnosticato, e tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno/a studente.

In virtù dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA – GU n.192 del 18.8.2012) la validità delle certificazioni rilasciate varia a seconda delle normative regionali. Ogni Università è tenuta a considerare la normativa della Regione in cui la certificazione è stata rilasciata.

La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni, se redatta per una persona di minore età, fatte salve eventuali proroghe di validità della diagnosi stessa proveniente dalle competenti autorità. Non è obbligatorio che la diagnosi sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del diciottesimo anno.

8.3 Didattica ed esami

È importante instaurare fin dall'inizio il dialogo tra studente, SSDA e i/le docenti per accompagnarlo/a nella costruzione del metodo di studio e nell'individuazione delle strategie didattiche adeguate. Per una descrizione delle caratteristiche generali della didattica inclusiva si faccia riferimento al paragrafo 2.2.

Fatte salve le indicazioni metodologiche legate alle singole discipline e ai Corsi di studio, per la didattica e per sostenere gli esami, le/gli studenti, verificato non sia pregiudizievole agli obiettivi dell'insegnamento, con diagnosi di DSA potranno utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative che si elencano di seguito a titolo esemplificativo.

Le misure saranno coerenti con le esigenze dello studente, per rispettare la sua unicità e sostenere lo sviluppo dell'autonomia e dei processi di autoefficacia necessari in prospettiva professionale.

Strumenti compensativi:

- PC con correttore ortografico;
- testo d'esame in formato digitale;
- programmi di lettore vocale / penna con OCR e di lettore vocale;
- presenza di tutor con funzione di lettore/letrice, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d'esame in formato digitale;
- calcolatrice;
- tabelle e formulari;
- mappe concettuali;
- testo della prova con caratteri ingranditi;
- suddivisione della materia d'esame in più prove parziali;
- possibilità di interrogare il/la candidato/a in luoghi e tempi concordati in maniera personalizzata.

Misure dispensative:

- tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova nel rispetto della privacy;
- per le prove scritte, riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa;
- possibilità di sostenere esami orali piuttosto che scritti o viceversa, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
- valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell'ortografia in relazione alla disciplina;
- in presenza di difficoltà nel calcolo, per quanto possibile, dare maggior rilievo al procedimento piuttosto che al risultato.

8.4 Indicazioni aggiuntive per le lingue straniere

Nella valutazione, ad eccezione di quegli esami in cui la prova scritta sia indispensabile per accertare la padronanza delle competenze professionali previste dallo specifico Corso di studi, è bene tenere conto di possibili errori di regolarizzazione e/o difficoltà nella memorizzazione e recupero di termini e forme verbali.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), potrà essere valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione potrà essere dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Potrà risultare conveniente l'utilizzo di un lessico ad alta frequenza¹⁰ o l'eventuale utilizzo di dizionario cartaceo o digitale monolingue off-line.

Per la prova d'ascolto prevedere registrazioni con velocità personalizzate (ad esempio: regolazione della velocità, numero di ripetizioni, lettore umano).

9. Addendum sugli/sulle studenti con Bisogni Educativi Speciali

Allo stato attuale, nelle more di una normativa nazionale specifica riferita alle Università, le indicazioni contenute nei paragrafi seguenti, relative agli/le studenti con BES, esprimono un orientamento della CNUDD che i Delegati e le Delegate possono sottoporre agli Organi Accademici del proprio Ateneo. Tale orientamento non riveste un carattere vincolante, bensì una proposta per indirizzare gli interventi già in atto.

9.1 Quadro di riferimento

Il termine BES è un termine ombrello che nella letteratura scientifica ricomprende anche studenti con disabilità e con DSA già considerati in ambito universitario dalla normativa vigente (cfr. Condizioni 1 e 2 del paragrafo 9.2). Ai fini di questo paragrafo, il termine verrà utilizzato in maniera circoscritta, con riferimento alle condizioni attualmente non contemplate dalla suddetta normativa, e per le quali le Università non sono dunque soggette ad alcun obbligo (cfr. Condizioni 3–6 del paragrafo 9.2). A tale proposito, si ribadisce la necessità di un intervento normativo che disciplini le misure di supporto a tali categorie di studenti prevedendo nel contempo adeguati finanziamenti.

Poiché molte Università già rispondono alle esigenze di questi studenti, nei successivi sottoparagrafi si ritiene opportuno presentare: un'articolazione delle tipologie con la proposta delle certificazioni necessarie per l'accreditamento presso gli SDDA; una proposta per la didattica inclusiva; delle note rispetto alle modalità di accesso alle misure da parte degli/le studenti con BES e infine una nota sulle risorse finanziarie.

9.2 Tipologie di Bisogni Educativi Speciali

Considerando che i Bisogni Educativi Speciali originano all'interno dell'interazione complessa tra fattori individuali e di contesto, non è possibile stilare un elenco esaustivo di condizioni ma si possono individuare alcune ampie tipologie di BES riconoscibili anche a livello universitario e per i quali gli Atenei possono adottare una didattica individualizzata:

1. *Disabilità e invalidità.* Condizione già regolamentata: si richiede la certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 e/o di invalidità ai sensi delle L. 118/1971 e successivi aggiornamenti normativi.

¹⁰ In tutte le lingue ci sono le parole ad alta frequenza, ovvero quelle che ricorrono più spesso, a prescindere dalla tipologia di testo: orale, scritto, colto, colloquiale, solenne, etc. Tra le parole ad alta frequenza, ci sono parole "di servizio", come articoli, congiunzioni, aggettivi, pronomi.

2. *Disturbi Specifici di Apprendimento.* Condizione già regolamentata: si richiede la certificazione di DSA ai sensi della L. 170/2010 (si veda il punto 8.2).

3. *Altri disturbi del neurosviluppo*, ad esempio Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), Disturbi della Comunicazione, Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), Disturbi del Movimento, ecc. Si richiede una diagnosi redatta in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le più accreditate Linee Guida adottate a livello nazionale e internazionale, preferibilmente da un'equipe multidisciplinare. La diagnosi deve indicare l'etichetta diagnostica e il codice nosografico del disturbo, eventuali trattamenti in corso (farmacologici, ospedalizzazioni, terapie varie). Anche se esiste una consistente letteratura scientifica che evidenzia l'impatto negativo sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale, è auspicabile allegare l'attuale profilo di funzionamento che espliciti, in modo chiaro e coerente con la diagnosi, l'impatto negativo sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

4. *Disturbi psichiatrici diagnosticati*, ad esempio Disturbi d'Ansia e dell'Umore, Disturbi Psicotici e Dissociativi, Disturbi Alimentari, altri disturbi di rilevanza psichiatrica. Si richiede una diagnosi redatta in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le più accreditate Linee Guida adottate a livello nazionale e internazionale. La diagnosi deve indicare l'etichetta diagnostica e il codice nosografico del disturbo, eventuali trattamenti in corso (farmacologici, ospedalizzazioni, terapie varie). L'impatto negativo sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale deve essere evidenziato nella documentazione medica, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

5. *Condizioni mediche invalidanti.* Si richiede una documentazione medica a supporto che espliciti gli impedimenti persistenti e/o l'impatto negativo, prolungato nel tempo, sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

6. *Altre condizioni di bisogni educativi speciali.* Rientrano in questa fattispecie tutte le condizioni che influenzano in modo particolarmente negativo gli apprendimenti e/o la partecipazione sociale. In questa categoria potrebbero ricadere, ad esempio, le condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale particolarmente gravi qualora si ravvisi il loro impatto negativo relativamente persistente sugli apprendimenti e/o la partecipazione sociale (tenendo comunque conto delle altre misure che gli Atenei o altri enti, come ad esempio gli enti regionali per il diritto allo studio, mettono in campo per fronteggiare tali condizioni, come ad esempio borse di studio, riduzione delle tasse su base ISEE, corsi di lingua, ecc.). Tali condizioni possono essere segnalate da altri servizi di Ateneo o pervenire direttamente all'attenzione del SDDA.

9.3 Didattica ed esami

Anche per gli studenti con BES, si faccia riferimento al paragrafo 2.2 che descrive le caratteristiche generali della didattica inclusiva.

Fatte salve le indicazioni metodologiche legate alle singole discipline e ai Corsi di studio, gli Atenei possono riconoscere per coloro che rientrano nelle condizioni

delineate ai punti 3, 4 e 5 del paragrafo 9.2, l'adozione di accomodamenti ragionevoli individualizzati in sede di esame.

Come indicato nel paragrafo 4.4, è compito del docente, responsabile del percorso formativo disciplinare, la valutazione dell'opportunità delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Tali misure, allo stato attuale, non sono al momento estendibili agli esami e ai test di ammissione che seguono indicazioni ministeriali su cui non ci sono margini di autonomia per gli Atenei.

9.4 Modalità di accesso alle misure da parte di studenti e studentesse con BES

È auspicabile che ogni Ateneo renda accessibili istruzioni chiare rivolte agli studenti e alle studentesse con BES che intendano fare la richiesta delle misure. È importante che le eventuali misure non interferiscano con l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base e professionalizzanti previste dal percorso di studi.

9.5 Risorse finanziarie

È importante evidenziare che, allo stato attuale, seppure fra i criteri di accreditamento in AVA3 sia stata introdotta la presenza di servizi in favore di studenti e studentesse con BES, gli Atenei non dispongono ancora di coperture finanziarie dedicate alla loro presa in carico. I finanziamenti ministeriali derivanti dalla L. 17/99 sono infatti riservati solo a studenti/sse censiti/e con disabilità e/o invalidità e/o DSA. In tal senso, una automatica estensione delle risorse del SDDA alla gestione dei BES potrebbe risultare difficilmente sostenibile, se non prevedendo un loro mirato incremento.

10. Riferimenti normativi

Le principali normative di riferimento, cui hanno fatto seguito disposizioni di aggiornamento e di applicazione, sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 21 maggio 1998, n.162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”
- Legge 28 gennaio 1999, n.17 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- Legge 9 gennaio 2004, n.4, “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”

- Legge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 “Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento”.
- Legge 3 maggio 2019, n. 37, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018”.
- Legge 28 marzo 2022, n.25, il cui articolo 7 (comma 2 bis e seguenti) introduce diritti fondamentali ai lavoratori e alle lavoratrici con DSA.
- Art. 19, comma 5-bis, del d.l. n. 44 del 2023, convertito dalla legge n. 74 del 2023.
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.
- Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Sono altresì rilevanti disposizioni riferibili alla generalità delle/degli studenti universitari/ie, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità e/o con DSA, quali, ad esempio, il DPCM 9 aprile 2001 e il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.